

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2161 del 04/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NEOFAR MA - S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia KM18 n.1854. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e vendita di vitamine per zootecnia sito nel Comune di Longiano, Via dell'Industria n. 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2239 del 04/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattro MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NEOFAR MA - S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia KM18 n.1854. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e vendita di vitamine per zootecnia sito nel Comune di Longiano, Via dell'Industria n. 16.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 DEL 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 21/12/2020, acquisita al Prot. Com.le 16361 e da Arpae al PG/2020/189640 del 30/12/2020, da "**NEOFARMA – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**" IN SIGLA "**NEOFAR MA S.R.L.**" nella persona di Prati Andrea, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia km 18 n. 1854, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e vendita di vitamine per zootecnia sito nel Comune di Longiano, Via dell'Industria n. 16, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con atto Prot. Com.le 307 del 09/01/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/2553, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la

Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 784 del 20/01/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/8379, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

**Considerato** che in data 05/02/2021 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 1545 e da Arpae al PG/2021/19567;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 1854 del 15/02/2021, acquisita al PG/2021/23430, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue *"In riferimento alla richiesta di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, si prende atto, senza nulla eccepire, della documentazione di impatto acustico, redatto da tecnico abilitato, il quale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, dichiara ed assevera che "le emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale e pertanto saranno rispettati i limiti di zona di immissione e i limiti differenziali sia diurni che notturni"";*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 03/05/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Evidenziato** che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **NEOFAR MA - S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **NEOFAR MA - S.R.L.** (C.F./P.IVA 01788090403) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia KM 18 1854, per lo stabilimento di produzione e vendita di vitamine per zootecnia sito nel Comune di Longiano, Via dell'Industria n. 16.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano con nota prot. n. 307 del 09/01/2021 acquisita al protocollo PG/2021/2553, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Longiano;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/1042 del 05/01/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Longiano di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2021/26959 del 19/02/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/48923 del 30/03/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione dei refusi):

*“Ciclo produttivo e prodotti utilizzati*

*Le emissioni in atmosfera della ditta derivano dalla linea di confezionamento di premiscele vitaminiche in polvere, in bustine da 200 g o da 1 kg.*

*Si tratta di un'unica emissione relativa ad un'attività che si svolge per 8 ore al giorno, 255 giorni all'anno. Le polveri lavorate sono quantificate in 20 tonnellate l'anno, quindi una media di 78 kg al giorno.*

*Si riportano i 3 prodotti di cui si è ricevuta la scheda informativa, peraltro abbastanza generica:*

*- IPERVIT, il prodotto non contiene sostanze pericolose per la salute o l'ambiente in quantità tali da richiederne la dichiarazione; non è possibile conoscerne la composizione ma si possono escludere componenti tossiche o nocive.*

*- PROBIOLAIT, il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), ma contiene Nicotinamide ( vit PP) al 2%, sostanza classificata H319 (irritante per gli occhi) in una miscela costituita da lievito di birra, zeolite, cloruro di colina (vit B4) e un derivato di glutine di mais.*

*- VITAMIN C 25%: il prodotto è costituito, come indicato dal nome, dal 25% di Acido L Ascorbico supportato su una polvere idrosolubile non meglio identificata, ma presumibilmente a base di lattosio*

(come indicato nella domanda di AUA).

I tre prodotti, che si presentano come polveri idrosolubili dal peso specifico abbastanza elevato (hanno una rilevante componente proteica e glucidica), vengono confezionati come riportato nella relazione presentata dalla ditta.

Il prodotto da confezionare viene trasferito in un contenitore d'acciaio munito di coperchio mobile su cui si trova la connessione al sistema di aspirazione. Da qui viene trasferito tramite una coclea chiusa al dosatore e per caduta trasferito nel sacchetto, un poliaccoppiato di polietilene (HDPE), alluminio e propilene, che viene trasportato verso la barra di termosaldatura e chiuso.

Il ciclo produttivo è quindi molto semplice e non dà luogo a particolari criticità.

Le polveri che possono sollevarsi dalla tramoggia di carico vengono captate da un impianto di aspirazione che origina l'emissione E1.

L'impianto di abbattimento è un filtro a maniche in poliestere, costituito da 12 unità distinte, per una superficie complessiva di 6,8 m<sup>2</sup> su cui si realizza una velocità di filtrazione pari a 0.04 m/s in linea con i valori riportati al 3.2.1 dei criteri CRIAER per tali impianti.

[...]

#### Considerazioni normative

L'emissione E1 oggetto della presente valutazione

Con riferimento ai criteri Criaer, per l'emissione E1 "Confezionamento" si può fare riferimento al parere CRIAER n. 12349/98 che, nel merito di emissioni simili, ha deliberato un limite di emissione per il materiale particellare pari a 5 mg/Nmc.

#### Proposta di limiti e prescrizioni

E1	linea confezionamento
Portata	1100 m <sup>3</sup> /h
Altezza (dal suolo)	8 m
Durata	8 h/g
Costante/discontinua	discontinua
Temperatura	ambiente
Sezione (circolare)	300 mm
INQUINANTE	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione effettuando tre monitoraggi in condizioni di esercizio;
- rispettare il valore limite con obbligo di un autocontrollo annuale".

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2021/0085982/P del 31/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/51215 del 01/04/2021, ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate:

"In riscontro alla richiesta di parere del 09/01/2021 pervenuta Con prot N2021/0004970/A, esaminata la documentazione prodotta in merito alle modifiche introdotte alle emissioni per l'inserimento di un nuovo impianto di abbattimento delle polveri prodotte nelle fasi di confezionamento di prodotti idrosolubili; Sentito il competente SPSAL di questo DSP; In considerazione della collocazione dello stabilimento in zona a vocazione produttiva; Si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale".

Con nota prot. n. 5367 del 23/04/2021, pervenuta il 26/04/2021 e acquisita al prot. di Arpae PG/2021/64808 del 27/04/2021, il Comune di Longiano – Settore Servizi Tecnici e Vigilanza ha comunicato quanto di seguito riportato:

*“In riferimento alla vs richiesta del 05.01.2021, si dà atto che con SCIA edilizia n. 2890 del 03.03.2020 pgn. 3154 a firma del tecnico Arch. Andrea Prati, la ditta Neofarma srl ha rilevato in contratto di locazione un fabbricato produttivo esistente sito in Via dell'industria 16 e con una serie di modifiche ed adattamenti degli spazi interni si intende tra l'altro esercitare la produzione di vitamine per uso zootecnico (quindi non trattasi di nuovo stabilimento, dizione che aveva inizialmente ingannato l'ufficio scrivente determinando ritardi nella redazione della presente risposta, ma di adattamento di fabbricato esistente).*

*Il fabbricato è stato costruito all'interno del PUA Iniziative Immobiliari di recente urbanizzazione a destinazione produttiva artigianale di espansione D2, e quindi in zona urbanistica pienamente coerente con le attività che si intendono esercitare.*

*Il lotto non confina con aree residenziali ad elevata densità ed è dotato di tutti i sotto servizi, tra cui sistema fognario sdoppiato bianche e nere.*

*Si ritiene di valutare favorevolmente anche la conformità edilizia per quanto previsto dal progetto una volta riscontrato il parere AUSL del 23.3.2020 prot. 2020/0072378/P che dispone l'impianto di aspirazione vicino al punto di emissione polveri e vapori”.*

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che l'emissione E1 sarà dotata di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ritenuto che una corretta gestione di tali impianti possa garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno inserire nell'autorizzazione quanto segue:

- l'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sull'emissione E1 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 21/12/2020 prot. n. 16361, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE M1 – CALDAIA riscaldamento uffici** (34,1 kW, a metano)

**EMISSIONE M2 – N. 3 GENERATORI D'ARIA riscaldamento capannone** (39,4 kW ciascuno, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e vendita di vitamine per zootecnia sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE E1 – CONFEZIONAMENTO BUSTINE E CONFEZIONI DA CHILO**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio alla **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sull'**emissione E1** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario,

i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sull'**emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 9.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**